

Sono state pubblicate in via definitiva le nuove Linee guida del Garante privacy sui cookie (**Linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento - 10 giugno 2021)** che hanno l*'*obiettivo di rafforzare il potere di decisione degli utenti riguardo all'uso dei loro dati personali quando navigano on line.

I titolari dei siti avranno **6 mesi di tempo dalla pubblicazione in G.U. per conformarsi** ai principi contenuti nelle Linee guida (entro il 9 gennaio 2022). Di seguito le principali indicazioni sull'uso dei cookies.

***Tipologia di cookies***

***Cookies tecnici:*** I cookies tecnici sono quelli che forniscono all’utente alcune funzionalità che gli facilitano la navigazione.

***Cookies analitici:*** I cookies analitici sono quelli che servono per valutare l'efficacia di un sito mediante una serie di statistiche sull’utilizzo da parte degli utenti.

***Cookies di profilazione:*** I cookie di profilazione sono quelli che permettono di creare un profilo personale del navigatore sulla base dei suoi comportamenti.

***Informativa***  
L'informativa privacy ai visitatori del sito dovrà indicare: gli eventuali altri soggetti destinatari dei dati personali, i tempi di conservazione delle informazioni, le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato in particolare diritto di accesso e di reclamo all'Autorità, dovrà poter essere fruibile anche a persone con disabilità.

**Resta confermato l'obbligo della sola informativa per i cookie tecnici**, anche inserita nell'informativa generale (privacy policy). Il Garante raccomanda poi che i **cookie analytics**, usati per valutare l'efficacia di un sito, siano utilizzati solo a scopi statistici sull’utilizzo del sito.

***Consenso***

a)  Il meccanismo di **acquisizione del consenso on line** dovrà innanzitutto garantire che, per impostazione predefinita, al momento del primo accesso ad un sito web, nessun cookie o altro strumento diverso da quelli tecnici venga posizionato all'interno del dispositivo dell'utente (computer/tablet/smartphone, ecc.), né venga utilizzata altra tecnica di tracciamento attiva.

b)  Per i **cookie di profilazione** rimane la necessità del consenso da richiedere attraverso un banner ben distinguibile sulla pagina web, attraverso il quale dovrà anche essere offerta agli utenti la possibilità di proseguire la navigazione senza essere in alcun modo tracciati, ad esempio chiudendo il banner cliccando sulla caratteristica X da inserire in alto a destra.

c)  **Scrolling:** il Garante precisa che il semplice spostamento in basso del cursore (scroll down) non rappresenta una idonea manifestazione del consenso. I titolari dei siti (publisher) dovranno eventualmente inserire lo scrolling in una funzione del sito più articolata che possa essere qualificata come azione positiva per la manifestazione del consenso al trattamento dei dati.

d)  **Cookie wall** (sistema che vincola gli utenti all'espressione del consenso): il Garante chiarisce che questo meccanismo è da ritenersi illegittimo. Salva l'ipotesi, da verificare caso per caso, nella quale il titolare del sito consenta comunque agli utenti l'accesso a contenuti o servizi equivalenti senza richiesta di consenso all'uso dei cookie o di altri tracciatori.

e)   Questione della **ripresentazione del banner ad ogni nuovo accesso**: il Garante precisa che tale prassi per la richiesta di consenso agli utenti che in precedenza l'abbiano negato, non trova ragione negli obblighi di legge e risulta una **misura ridondante e invasiva**.

**La scelta dell'utente dovrà essere debitamente registrata e non più sollecitata**, a meno che: non mutino significativamente le condizioni del trattamento; sia impossibile sapere se un cookie sia già memorizzato nel dispositivo; **siano trascorsi almeno 6 mesi**.

Fermo in ogni caso il diritto degli utenti di revocare in qualsiasi momento il consenso precedentemente prestato.

f)  Le aziende proprietarie del sito devono rendere visibile nell’informativa almeno i criteri di codifica dei cookies adottati (cookie policy).